

Camera dei Deputati - XII Commissione Affari sociali

Audizione disegno di legge, A.C. 2561

*“Deleghe al Governo per il sostegno
e la valorizzazione della famiglia”*

Memoria della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

27 ottobre 2020

Come attivisti del movimento delle persone con disabilità e dei loro familiari e come cittadini italiani siamo profondamente consapevoli della rilevanza dell'atto che questa Commissione sta analizzando e su cui il Parlamento è chiamato a pronunciarsi apportando quei miglioramenti che ogni responsabile confronto produce.

Questa audizione rappresenta per noi la dovuta occasione per partecipare attivamente a questo dibattito, proponendo alcuni correttivi al testo nella consapevolezza di quanto siano delicati i contenuti e le prospettive che da questo disegno di legge possono scaturire.

Esso infatti non solo reca *“Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”*, non solo è presentato contestualmente da tre Ministeri (lavoro, famiglia, economia e finanze), ma affronta aspetti di estremo rilievo per qualsiasi persona viva nel nostro Paese, indipendentemente dalle sue condizioni personali e dalla formazione familiare.

La lettura accurata del testo del disegno di legge e della relazione che lo accompagna ci porta ad esprimere una valutazione complessivamente positiva per gli ambiziosi intenti che vi sono profilati e per l'impianto futuro che ne potrebbe derivare. Tuttavia, la FISH non può che analizzare il testo con i propri filtri e dal proprio angolo prospettico, in una visione volutamente parziale che tuttavia non può che contribuire, concretamente, a completare il *“tutto”*.

Il disegno di legge idealizza, forse anche con intenti di razionalità giuridica, la famiglia, ipotizzandone una rappresentazione che verosimilmente non si discosta molto da una mediana di situazione, ma rischia così di smarrire le chiavi di lettura e di conseguente intervento su quei nuclei che vivono, in modo più o meno severo, disagi, particolarità, specificità che un Legislatore oculato ed equo non può dimenticare, né genericamente rimandare *sine die* a qualche altra *lex specialis*, testo unico o codice.

Di qui la prima e forse la più importante raccomandazione da parte di FISH: non dimenticare che l'incidenza della disabilità, ancorché in attesa di essere definita adeguatamente dalla nostra normativa, della non autosufficienza, dei quadri patologici magari transitori ma fortemente impattanti, non è solo di tipo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo.

Quelle condizioni incidono in modo, spesso determinante, sul ruolo educativo, di cura, di luogo, di relazioni, di primo medium dell'abitare sociale – e quindi dell'inclusione –, di espressione compiuta della genitorialità che la famiglia ricopre.

È in questo senso che quelle famiglie devono essere destinatarie di una maggiore attenzione che non può essere solo ideale o riconducibile alle sensibilità personali o territoriali, ma delineata con diritti certi, aiuti aggiuntivi e maggiori sostegni pur all'interno delle riformate politiche generali.

In tal senso, per dovere etico ma anche come cartina di tornasole, richiamiamo in premessa la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. E ne citiamo subito l'articolo 4, comma 1, che tra gli obblighi generali impegna gli Stati a *“(c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;”*.

In *“tutte le politiche”*, quindi, superando anche la logica – talvolta pur necessaria – di particolari regolazioni.

FISH, nel proporre alcuni emendamenti ai principi e ai criteri direttivi dei vari articoli, ancora le proprie istanze proprio all'insegnamento della Convenzione ONU su diritti delle persone con disabilità. Su di essa si rammenta che l'Italia già nell'agosto 2016, al termine del primo rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione stessa, ha registrato una lunga serie di preoccupazioni e raccomandazioni espresse dal Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Altro vorrà esprimere la FISH nell'iter successivo che compiutamente definirà i susseguenti decreti legislativi, con attenzione, indicazione e verifica puntuale delle ricadute ed effetto delle misure sulle situazioni economiche e sociali delle famiglie con all'interno persone con disabilità o non autosufficienza.

Emendamenti:

Emendamenti all'articolo 1. (Deleghe al Governo: oggetto e princìpi e criteri direttivi generali)

- al comma 1 dopo le parole *“crescita armoniosa”* è inserita la parola *“e inclusiva”*;

- ancora, al comma 1 dopo le parole *“con il lavoro femminile”* è inserita *“e i compiti di cura dei propri membri fragili, con disabilità o non autosufficienza”*;

- al comma 2 lettera a) dopo le parole *“del numero dei figli a carico”* è aggiunto *“e il carico di cura”*, e alla fine è aggiunto il periodo *“e incrementando i coefficienti relativi ai componenti con disabilità o non autosufficienza;”*

- al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere una nuova lettera: *“d bis) le misure di cui alle lettere precedenti siano messe a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.”*

Emendamenti all'articolo 2. (Delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico)

- al comma 2, alla lettera h) si aggiunga alla fine il periodo. *“, né alle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”*

Con questo emendamento si esclude il computo dell'assegno universale non solo per i potenziali percettori del reddito di cittadinanza, ma anche a per chi potrebbe ottenere l'incremento della pensione in quanto invalido totale, cieco totale, sordo (anche ai sensi della recente sentenza 152 della Corte Costituzionale e del decreto legge 104/2020).

Emendamenti all'articolo 3. (Delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli)

L'articolo 3 definisce le deleghe per il riordino delle misure di sostegno

all'educazione dei figli. È rilevante per tutte le famiglie, e lo è particolarmente per quelle famiglie in cui sono presenti disabilità che necessitano di particolari sostegni e supporti educativi, per l'attuazione del diritto all'istruzione, talvolta anche "a cavallo" fra interventi di abilitazione e interventi educativi, essenziali per garantire la piena inclusione dei loro figli con disabilità.

- al comma 2 alla lettera b) aggiungere alla fine la frase *"anche in presenza di condizioni di disabilità"*.

L'emendamento riguarda sia la disabilità dei figli che quella eventuale dei genitori.

- al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: *"d) misure di sostegno, servizi di supporto e contributi vincolati allo scopo destinati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento e BES, comprese spese di diagnosi e cura, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado; ed anche nell'eventuale frequenza e percorso universitario o di formazione, entro i 25 anni, o fino al completamento di essi;"*

- al comma 2 la lettera e) aggiungere la seguente frase *"sono comprese le spese aggiuntive necessarie per servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità, ed anche nella frequenza e universitario o percorso di formazione, entro i 25 anni, o fino al completamento di essi;"*

- al comma 2 la lettera f) aggiungere dopo la parola "libri" le parole *"anche su supporto digitale"* e alla fine *"sono incluse le spese aggiuntive necessarie per accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità;"*

Emendamento all'articolo 4. (Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali e di paternità)

- al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo. *"Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, salvo disposizioni di maggior favore."*

Emendamento all'articolo 5. (Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)

Nell'articolo 5 si attira l'attenzione sulla lettera a) del comma 2 *"prevedere una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per*

dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare;"

Com'è noto attualmente è già possibile per tutti i contribuenti (entro certi limiti reddituali) detrarre una quota dei contributi versati per colf/badanti. Quando queste svolgono servizio a supporto di persone non autosufficienti vi si aggiunge una minima deduzione di una irrisoria componente retributiva. Questo per dire che a contare sulle agevolazioni fiscali non è affatto conveniente regolarizzare posizioni, né ottenere significativi ritorni per le spese sostenute. A suo tempo FISH ha proposto che la cifra detraibile fosse innalzata con decisione e fosse prevista una maggiore deduzione per le persone con disabilità (favorendo l'emersione del lavoro nero e l'aiuto indiretto).

Questo intento non sembra emergere dal testo che peraltro non fa nemmeno alcun cenno (già presente nella disciplina vigente) all'assistenza a persone con disabilità. La stessa espressione *"prevedere UNA percentuale di detraibilità o la deducibilità"* non tradisce alcun intento innovativo in tal senso. Infine si rileva che il beneficio, così espresso, escluderebbe ancora, purtroppo, gli incapienti.

Si propone qui l'emendamento che segue.

- al comma 2 la lettera a) è così sostituita: *"a) aumentare le vigenti quote di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare con particolare rilievo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti;"*

Emendamenti all'articolo 6. (Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani)

L'articolo 6 è costruito attorno all'intento di riordinare e rafforzare i sostegni alla spesa delle famiglie per la formazione dei figli ma anche al conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani. Dalla lettura dell'articolo non si immagina l'applicabilità in famiglie in cui vi siano giovani con disabilità, vizio che va mitigato con tre interventi. Si segnala che le lettere a) e b) del secondo comma, così espresse escludono gli incapienti

- al comma 2, lettera a) dopo le parole *"libri di testo universitari"* inserire le

parole, *“anche su supporto digitale”*;

- al comma 2, lettera b) è aggiunta alla fine la frase *“; sono incluse le spese necessarie per accompagnatori o assistenti personali in caso di disabilità;”*

al comma 2 lett. c) dopo le parole *“non superiore a trentacinque anni”* aggiungere e *“per progetti di vita in autonomia abitativa o coabitazione per persone con disabilità, senza limite di età”*

Emendamento all'articolo 7. (Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

Vista la particolare rilevanza delle deleghe richieste e in forza della stessa più volte citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si ritiene che le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità vadano formalmente coinvolte nell'iter normativo successivo di produzione dei correlati decreti legislativi.

- al comma 1, aggiungere alla fine *“e sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;”*

27 ottobre 2020

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
www.fishonlus.it
presidenza@fishonlus.it